



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione Prima Civile

UFFICIO FALLIMENTI

Procedura di liquidazione del patrimonio n. 11/2021

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL SOVRAINDEBITATO

Il Giudice,

visto il ricorso proposto in data 24.2.2021

Paolo Antonio Missineo

-debitore ricorrente-

e con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. Ugo Tagliareni

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione particolareggiata depositata ex art. 14-ter, co. 3, L. n. 3/2012 con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. n. 3/2012 e non emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
visto l'art. 14-quinquies L. 3/2012;

PQM

1. **nomina** liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, co. 8, L. 3/2012, **la dott.ssa Vanessa Marchesi** ;
2. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
3. **dispone** che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;
4. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
5. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. **determina** ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), L. n. 3/2012, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento **del debitore e della famiglia (n. 2 persone compreso il ricorrente)**, **ad eccezione della somma di € 300,00 da versare con cadenza mensile** per i successivi quattro anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;

7. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi;
8. **invita** il liquidatore, nel predisporre il programma di liquidazione, rispetto alla prededuzione da riconoscere al difensore che assiste il **debitore**, ad attenersi alle indicazioni di cui al verbale della riunione di Sezione del 28.2.2019 nella quale si è stabilito quanto segue: *“In base alla considerazione per cui, secondo l’opinione prevalente, il ricorso deve essere presentato dal procuratore e non dalla parte personalmente, la Sezione ritiene di riconoscere la prededuzione al compenso del professionista. I giudici concordano nel calcolare il compenso secondo i parametri del D.M. 55/2014, ricorso per la dichiarazione di fallimento, applicando quale valore del procedimento l’attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura”*;
9. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l’apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
10. **precisa** che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014.
11. **A PRECISAZIONE DEL PUNTO 2**,
INVITA il nominato liquidatore a valutare attentamente — e conseguentemente a motivare — il non subentro nell’esecuzione individuale eventualmente già pendente ai sensi dell’art. 14 novies, co. 2, L. n. 3/2012 alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo — nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede — a richiedere al G.E. che l’esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile ai sensi dell’art. 14 quinquies, co. 2, lett. b, L. n. 3/2012¹.

Si comunichi.

Pavia, 01/03/2021

Il Giudice
Francesco Rocca

¹ Invita il liquidatore a esercitare con tempestività il potere di subentro, munendosi di difensore laddove non sia egli stesso avvocato (a differenza della richiesta di improcedibilità per la quale il Tribunale di Pavia non richiede il difensore), se ritenuto maggiormente conveniente, in quanto in mancanza il G.E. dovrà dichiarare improseguibile l’esecuzione individuale.